

Il Sole 24 Ore

12.6.2014 - p.49

AL CONSUMATORE SERVE IL LEGALE

MILANO

Serve l'assistenza di un avvocato nel procedimento per crisi da sovraindebitamento. Una crisi che può riguardare tanto il singolo consumatore quanto la piccola impresa al di sotto delle soglie che obbligano alle procedure fallimentari. E poi: anche se la redazione del piano di composizione della crisi può essere redatto da un soggetto di fiducia dell'imprenditore o del consumatore, tuttavia il ruolo dell'Organismo di composizione della crisi è centrale. Tocca all'Organismo quindi fare proprio eventualmente il piano messo a punto da altri e farsene garante nei confronti di tribunale e creditori. Soprattutto sulla base di questa considerazioni il tribunale di Vicenza, con decreto del 29 aprile 2014, ha respinto il reclamo presentato da un piccolo imprenditore contro la decisione del giudice delegato che non aveva accolto la domanda di composizione della crisi sulla base dell'assenza di assistenza tecnica da parte di un difensore e della predisposizione del piano da parte di un soggetto che non ha qualifica formale di Organismo di composizione della crisi. Si tratta di una delle primissime pronunce sulla legge n. 3 del 2012 che ha introdotto nel nostro ordinamento il "fallimento" della persona fisica. Alla base della decisione, il tribunale sottolinea come la proposta, con o senza piano, è in sostanza una domanda giudiziale rivolta al giudice con l'obiettivo di comporre una crisi finanziaria e presuppone l'esistenza di interessi contrapposti. La procedura si svolge pertanto davanti a un tribunale con fasi potenzialmente contenziose, per esempio, ammissibilità, merito, omologazione e l'intervento di un legale è necessario. A meno che nell'Organismo di composizione della crisi non ve ne sia uno che che si farà carico di tutti gli aspetti tecnici della procedura.

Quanto all'Organismo stesso, il tribunale dà conto dell'attuale situazione di stallo: manca ancora il regolamento del ministero della Giustizia che deve disciplinare il registro al quale gli enti dovranno essere iscritti. La società che aveva predisposto il piano, nel caso esaminato, non aveva i requisiti per essere iscritta d'ufficio e allora la nomina doveva essere effettuata dal tribunale, cosa non avvenuta. Il debitore poteva certo ricorrere alla competenza di un soggetto di sua fiducia per mettere a punto il piano di rientro, ma l'Organismo avrebbe poi dovuto

assumerlo come proprio, facendosene garante in aderenza alle sue funzioni pubblicistiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA